



Muzzano, 1° gennaio 1996

REGOLAMENTO POSTEGGI COPERTI AD AGNUZZO

1. L'assegnazione dei posti coperti nel posteggio comunale di Agnuzzo è effettuata dal Municipio in base ai seguenti criteri:
 - a. sarà data la precedenza a chi confermerà la sottoscrizione del contratto di affitto preannunciata in occasione dell'indagine effettuata nel 1978. L'assegnazione di 2 posti ad una medesima persona può entrare in linea di conto solo se possono essere soddisfatte tutte le richieste formulate da cittadini domiciliati ad Agnuzzo;
 - b. i posti ancora liberi dopo la ripartizione effettuata come indicato al punto a. saranno assegnati in via prioritaria ai cittadini domiciliati ad Agnuzzo. Se il numero dei posti ancora liberi non bastasse a soddisfare tutte le richieste, l'assegnazione sarà effettuata dal Municipio mediante sorteggio. Pure mediante sorteggio sarà eventualmente determinata una lista d'attesa, numerata in ordine di priorità per l'assegnazione dei posti che dovessero essere disdetti dagli affittuari. Alla lista d'attesa potranno poi essere aggiunte tutte le nuove richieste, a mano a mano che perverranno alla cancelleria comunale. Eventuali nuove richieste presentate da cittadini domiciliati ad Agnuzzo saranno aggiunte senza diritti di precedenza.
2. Ogni posto sarà numerato e assegnato mediante sorteggio.
3. Gli assegnatari dei posti coperti s'impegnano a versare al Comune un canone mensile di affitto ammontante a Fr. 60.-- (Fr. 720.-- annui). Il pagamento deve essere effettuato semestralmente anticipatamente. (1.1. e 1.7.)
4. La disdetta del contratto di affitto deve essere notificata entro due mesi dalle scadenze semestrali per il pagamento dell'affitto, sia dal locatore, come dal locatario.
5. È vietato subaffittare i posti assegnati.
6. Il Municipio non risponde per eventuali danni della natura (grandine, ecc.) o danni provocati da terzi.
7. Per l'uso abusivo da parte di terzi verrà chiesto l'intervento da parte dell'usciera comunale di Sorengo e adottati i provvedimenti del caso: contravvenzione, ecc..
8. In caso di uso non corretto, dopo un avviso scritto, il Municipio può disdire il contratto per la prossima scadenza.
9. In caso di nevicata non si garantisce uno sgombero prioritario.
10. È vietata la posa di qualsiasi oggetto allo scopo di riservare l'area di posteggio. È pure vietato il deposito di qualsiasi materiale.

Approvato con risoluzione municipale No. 3478 del 30.06.1982.

Modificato con approvazione del C. C. l'11 dicembre 1995 (approvo preventivo 1996).